

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA" – ROMA
FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

REGOLAMENTO DI FACOLTA'

Aggiornato alle modifiche della seduta del Consiglio di Facoltà del 17 dicembre 2008

Art. 1. Organizzazione della Facoltà.

La Facoltà è organizzata in base alle norme contenute nello Statuto dell'università di Roma "LA SAPIENZA" pubblicato con D.R. 16.11.1999 – G.U. 27.11.1999 n. 279 e successive modifiche. Essa è costituita con il concorso di più settori scientifico-disciplinari affini o complementari e si articola in corsi di studio ai vari livelli. La Facoltà è dotata di autonomia organizzativa e di poteri decisionali in materia di spesa sempre nel rispetto degli altri organi e dei principi posti dallo Statuto.

Art. 2. Compiti e attribuzioni della Facoltà.

I compiti e le attribuzioni della Facoltà sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 3. Organi della Facoltà.

Gli organi della Facoltà sono:

Il Consiglio di Facoltà;

Il Preside;

Il Vice-Preside;

La Giunta;

I Consigli di Corso di laurea o di studio o di area didattica;

Il Nucleo per la Valutazione dell'attività didattica e scientifica;

L'Osservatorio Studentesco;

Il Difensore degli Studenti;

Le Commissioni Istruttorie.

Art. 4. Il Preside.

Il Preside, dotato di tutte le competenze previste dalle leggi vigenti, rappresenta la Facoltà negli organi d'Ateneo, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito della Facoltà.

Il Preside dura in carica tre anni ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta.

Il Preside convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e, tenuto conto anche delle richieste di cui al successivo art. 11, ne stabilisce la data e l'ordine del giorno.

Il Preside assicura, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere adottate.

Il Preside assume le misure necessarie ad assicurare la regolarità delle attività didattiche, compresa la programmazione dell'orario delle lezioni e degli esami.

Il Preside può delegare singoli atti o specifici compiti di propria competenza, previa comunicazione al Consiglio di Facoltà, a componenti del Consiglio medesimo e di strutture didattiche.

Spetta inoltre al Preside convocare e presiedere la Giunta di Facoltà, notificare le comunicazioni e i provvedimenti del Rettore alla Facoltà e le deliberazioni di questa al Rettore.

Art. 5. Sostituzione temporanea del Preside.

In caso di temporanea assenza o impedimento il Preside è sostituito dal Vice-Preside o, in caso di temporanea assenza o impedimento di questo, dal Decano, ovvero dal professore ordinario più anziano in ruolo (in caso di pari anzianità, il più anziano per età).

Art. 6. Elezione del Preside.

Il Preside è eletto da tutti i componenti del Consiglio di Facoltà, a maggioranza assoluta dei presenti, a scrutinio segreto, tra i professori che ne abbiano diritto a termini di legge.

L'elezione del Preside è indetta in apposita seduta del Consiglio di Facoltà convocata e presieduta dal Decano dei professori di prima fascia, non prima di sei e almeno due mesi prima della scadenza e si tiene almeno trenta giorni prima della data di entrata in carica.

In caso di mancato raggiungimento del quorum alla prima votazione, le successive votazioni si tengono, senza soluzione di continuità, nei giorni non festivi immediatamente seguenti quello dell'ultima votazione".

Art. 7. Dimissioni, impedimento o trasferimento del Preside.

Nei casi in cui il Preside si dimetta, o cessi di far parte della Facoltà o sia impedito per un periodo superiore ai quattro mesi, il professore di prima fascia con maggiore anzianità di ruolo indice le elezioni per la designazione del nuovo Preside.

Art. 8. Nomina e funzioni del Vice-Preside.

Il Preside designa tra i professori a tempo pieno, appartenenti alla Facoltà, il Vice-Preside, che lo coadiuva e, in caso di assenza o temporaneo impedimento, ne fa le veci in tutte le sue funzioni. Il mandato del Vice-Preside coincide con quello del Preside.

Art. 9. Composizione del Consiglio di Facoltà.

Il Consiglio di Facoltà è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo; dai ricercatori e personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. 382/80 e della legge 341/90 che ne abbiano diritto ai sensi delle disposizioni legislative e statutarie vigenti; da un ricercatore rappresentante di ogni raggruppamento scientifico-disciplinare presente nell'ordinamento didattico della facoltà; da rappresentanti degli studenti in numero pari al 15% dei suoi componenti.

Art. 10. Convocazione e ordine del giorno del Consiglio di Facoltà.

Il Consiglio è convocato dal Preside mediante avviso scritto contenente le materie da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata dell'adunanza. Nei casi urgenti il Consiglio può essere convocato mediante telegramma o fax almeno due giorni prima. Il Preside è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia motivata richiesta almeno il 30% dei suoi componenti.

Il Consiglio di Facoltà, a maggioranza semplice, può deliberare, ove lo ritenga opportuno, il cambiamento della sequenza dei punti all'ordine del giorno da trattare nella seduta.

Art. 11. Funzionamento del Consiglio di Facoltà.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Preside il quale, dopo aver controllato la validità della seduta, introduce gli argomenti all'ordine del giorno.

Possono intervenire alle sedute del Consiglio di Facoltà per la discussione di argomenti iscritti all'ordine del giorno – a seguito di invito del Preside – singole persone che non ne fanno parte, in relazione alle specifiche competenze e senza diritto di partecipare alle votazioni.

Per la verifica della legittimità delle sedute la presenza degli aventi diritto viene attestata mediante un foglio di firma sottoscritto all'inizio della seduta.

Art. 12. Modalità di partecipazione alle discussioni ed alle votazioni.

La discussione e la votazione su argomenti relativi a persone o alle modalità di copertura di posti di professore di prima fascia sono limitate ai soli professori di prima fascia.

La discussione e la votazione su argomenti relativi a persone o alle modalità di copertura di posti di professore di seconda fascia sono limitate ai soli professori di prima e di seconda fascia.

La discussione e la votazione su argomenti relativi a persone o alle modalità di copertura di posti di ricercatore sono limitate ai soli professori di prima e di seconda fascia, ai ricercatori e personale equiparato.

Nessuno può partecipare a discussioni e deliberazioni che riguardino la sua persona.

Nel corso della discussione, ciascun membro del Consiglio può intervenire una sola volta per ciascun punto all'ordine del giorno e per non più di tre minuti.

Art. 13. Verbalizzazione.

Delle riunioni del Consiglio di Facoltà è redatto verbale a cura del Presidente e del Segretario.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal professore ordinario più giovane in ruolo.

Gli interventi dei singoli partecipanti saranno verbalizzati testualmente solo in caso di esplicita richiesta, a condizione che l'interessato faccia pervenire un testo scritto.

Il verbale è conservato agli atti della Presidenza di Facoltà.

L'intero verbale o parte di esso può essere letto ed approvato seduta stante o rinviato alla seduta immediatamente successiva, previa pubblicità del testo estesa a tutti i membri del Consiglio. La bozza del verbale è consultabile presso la Presidenza almeno cinque giorni prima della seduta. I verbali approvati sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai docenti, dai ricercatori e dai rappresentanti degli studenti del Consiglio di Facoltà e da tutti coloro che vi abbiano legittimo interesse, giusto quanto disposto dalla legge 241/90.

Art. 14. Commissioni e delegati.

Il Consiglio di Facoltà può nominare commissioni e delegati che si occupino di settori e temi specifici relativi all'attività della Facoltà, definendone di volta in volta mandati e attribuzioni.

Art. 15. Giunta di Facoltà.

La Giunta di Facoltà è costituita da:

il Preside che la presiede;

il Vice-Preside;

tre rappresentanti di ciascuna categoria del corpo docente (professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori e personale equiparato) eletti dal Consiglio di Facoltà in unica votazione, con voto limitato a tre nominativi, uno per ciascuna categoria;

una rappresentanza studentesca pari al 15% del numero complessivo dei componenti, nominata dal Consiglio di Facoltà su parere conforme della maggioranza degli studenti che ne fanno parte.

La durata in carica della Giunta coincide con quella del Preside.

Art. 16. Funzionamento della Giunta di Facoltà.

L'ordine del giorno delle sedute della Giunta di Facoltà deve essere recapitato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.

La Giunta di Facoltà, a maggioranza semplice, può deliberare, ove lo ritenga opportuno, il cambiamento della sequenza dei punti all'ordine del giorno da trattare nella seduta.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei convocati. Da tale numero vanno sottratti gli assenti giustificati. I professori e i ricercatori in congedo possono partecipare alle sedute ma, se assenti, sono considerati giustificati.

Possono intervenire alle sedute della Giunta per la discussione di argomenti iscritti all'ordine del giorno – a seguito di invito del Preside – singole persone che non ne fanno parte, in relazione alle specifiche competenze e senza diritto di partecipare alle votazioni.

Per la verifica della legittimità delle sedute la presenza degli aventi diritto viene attestata mediante un foglio di firma sottoscritto all'inizio della seduta.

Art. 17. Funzioni della Giunta di Facoltà.

La Giunta di Facoltà coadiuva il Preside nell'espletamento delle sue funzioni, anche con l'attribuzione ai suoi membri di specifiche deleghe.

Alla Giunta di Facoltà è delegata l'ordinaria amministrazione della Facoltà. In applicazione di quanto sopra essa delibera, tra l'altro, sulle seguenti materie:

afferenza di professori e ricercatori ai Corsi di studio;

applicazione ed esecuzione di accordi culturali;

assegnazione di fondi per viaggi di istruzione;

congedi dei professori e dei ricercatori;

coordinamento degli orari dei corsi;

dottorati di ricerca afferenti alla Facoltà;

nullaosta per affidamenti e supplenze di insegnamento esterni di professori e ricercatori;

pratiche di studenti che esulino dalla competenza dei Consigli di Corso di studio.

La Giunta di Facoltà cura altresì l'organizzazione dei lavori del Consiglio di Facoltà e si riunisce di norma una volta al mese. Essa può essere convocata in via straordinaria dal Preside quando ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata cinque suoi membri.

Le funzioni di Segretario sono svolte da colui che, tra i partecipanti alla seduta, ha minore anzianità di ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo, le funzioni sono svolte dal più giovane di età.

Delle riunioni della Giunta di Facoltà è redatto verbale a cura del Presidente e del Segretario.

Il verbale è conservato agli atti della Presidenza di Facoltà.

La Giunta di Facoltà si avvale per le sue mansioni del personale amministrativo della Segreteria della Presidenza.

Art. 18. Consigli dei Corsi di studio.

I Consigli di corsi di studio svolgono le funzioni loro assegnate dalle leggi vigenti nelle materie concernenti l'attività didattica.

La loro composizione e il loro funzionamento vengono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 19. Elezione della rappresentanza studentesca

Il Preside stabilisce con almeno due mesi di anticipo la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti, che restano in carica per tre anni. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca le elezioni devono tenersi nei mesi gennaio-maggio durante i periodi in cui si svolgono le lezioni.

Nel provvedimento del Preside saranno indicate la composizione del seggio elettorale e le modalità di svolgimento delle elezioni.

L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti alla Facoltà. Ciascun elettore esprime una sola preferenza. Le elezioni saranno valide se ad esse avranno partecipato almeno il 10% degli aventi diritto. In caso di una percentuale inferiore, il numero dei rappresentanti da nominare verrà ridotto in proporzione.

Gli eletti sono nominati con provvedimento del Preside ed assumono la carica alla prima seduta del Consiglio di Facoltà successiva all'elezione.

In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità subentra la persona immediatamente seguente nella graduatoria degli eletti. Essa assume immediatamente la carica per la parte residua del mandato.

Delle modalità adottate e dei risultati delle elezioni è data immediata comunicazione al Rettore. Per le elezioni la Presidenza potrà avvalersi delle strutture centrali dell'Ateneo.

Art. 20. Afferenza ai Consigli di Corso di studio.

L'afferenza di ciascun professore o ricercatore dell'organico della Facoltà a un Consiglio di Corso di studio è deliberata dal Consiglio al quale viene fatta richiesta.

Qualora un professore o ricercatore non presenti domanda di afferenza entro trenta giorni dalla nomina o dal trasferimento, l'afferenza è determinata d'ufficio dalla Giunta di Facoltà.

Le afferenze deliberate ai sensi del primo e del secondo comma del presente articolo hanno effetto dal giorno successivo alla delibera.

Nessuno può far parte di più di un Consiglio di Corso di studio dello stesso livello.

Un professore o ricercatore, che abbia la possibilità di far parte di più di un Consiglio di Corso di studio deve esercitare l'opzione, con comunicazione scritta al Preside e ai Presidenti dei Consigli interessati entro quindici giorni dal verificarsi di tale condizione. Nel caso che non eserciti l'opzione egli fa parte del Consiglio al quale appartiene per la qualifica di ruolo, per la quale è stata deliberata precedentemente l'afferenza.

Art. 21. Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica.

Il nucleo si compone di sei membri eletti dal Consiglio di Facoltà ogni tre anni in modo di rappresentare le singole componenti. Ha il compito di raccogliere dati per la valutazione dell'attività didattica e scientifica del personale docente organizzandoli per la valutazione e trasmettendoli al Preside e al Consiglio.

I membri del nucleo eleggono nella prima seduta il loro Presidente.

Il Nucleo può prendere in esame i libretti delle lezioni, i libretti delle attività didattiche, le relazioni e i giudizi previsti dal D.P.R. 382/80.

Il Nucleo esprime una valutazione sulla base di quanto sopra e di altri eventuali elementi obiettivi, tenendo anche conto delle osservazioni dell'Osservatorio studentesco e delle eventuali segnalazioni del Difensore degli studenti.

Il Nucleo sottopone al Consiglio di Facoltà eventuali suggerimenti in merito a miglioramenti nell'organizzazione delle attività della Facoltà.

Art. 22. Composizione e funzionamento del Nucleo di valutazione per l'attività didattica e scientifica.

I membri del nucleo sono due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori o equiparati.

Le elezioni si svolgono con voto limitato a due nominativi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di Segretario sono svolte da colui che, tra i partecipanti alla seduta, ha minore anzianità di ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo, le funzioni sono svolte dal più giovane di età.

I verbali delle sedute sono redatti a cura del Presidente e del Segretario.

Per il suo funzionamento il Nucleo si avvale del personale amministrativo della Segreteria della Presidenza.

Art. 23. Osservatorio studentesco.

L'Osservatorio studentesco ha compito di promuovere il miglioramento delle attività didattiche, di segnalarne le disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo.

Esso si avvale dell'opera del Difensore degli Studenti che lo assiste nell'esercizio delle sue funzioni e riceve eventuali reclami o doglianze.

Art. 24. Composizione e funzionamento dell'Osservatorio studentesco.

L'Osservatorio studentesco è composto da tre o cinque studenti eletti dalla rappresentanza studentesca presente nella Facoltà.

I componenti dell'Osservatorio debbono far parte di corsi di studio diversi.

I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni.

L'Osservatorio nomina nel suo seno un Presidente e un Segretario.

Per la validità delle sedute dell'Osservatorio studentesco è necessaria la presenza della metà più uno dei convocati. Dal numero dei convocati vanno sottratti gli assenti giustificati.

L'osservatorio studentesco riferisce al Preside ed invia le sue osservazioni al Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica che ne tiene il debito conto.

Nel caso di perdita della qualità di studente o di passaggio al terzo anno fuori corso il componente decade e viene eletto in suo luogo un altro componente, per il periodo di tempo residuo.

Art. 25. Il difensore degli studenti.

Il difensore degli studenti è nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Facoltà, per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta.

Il Consiglio di Amministrazione fissa i suoi emolumenti.

Il difensore degli studenti è a disposizione dell'Osservatorio Studentesco per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Egli ha il diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza.

Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato e il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo a identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 26. Commissione per la ricerca scientifica.

La Commissione per la Ricerca scientifica ha il compito di formulare proposte riguardo alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate da "La Sapienza" per la ricerca scientifica.

La Commissione per la Ricerca scientifica è composta da:

- a) tre professori di prima fascia;
- b) tre professori di seconda fascia;
- c) tre ricercatori confermati.

I componenti della Commissione per la Ricerca scientifica vengono eletti dal Consiglio di Facoltà e durano in carica tre anni. Non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta. Essi debbono tutti appartenere a settori disciplinari e Dipartimenti e Istituti diversi.

La Commissione nomina nel suo seno un Presidente e un Segretario.

La Commissione nomina al proprio interno i tre componenti (un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia e un ricercatore) che fanno parte della Commissione di Ricerca scientifica dell'Università "La Sapienza", per un periodo di tre anni.

Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei convocati. Dal numero dei convocati vanno sottratti gli assenti giustificati.

Nel caso di dimissioni o di cessazione di appartenenza alla Facoltà di un componente, il Consiglio di Facoltà provvede alla sostituzione nella prima seduta utile. Nelle more della sostituzione la Commissione per la ricerca scientifica continua a funzionare.

Art. 27. Richieste di finanziamento per escursioni didattiche e fondi di ricerca scientifica di Facoltà.

I fondi di ricerca scientifica e i fondi per i viaggi di istruzione non saranno assegnati ai richiedenti che non abbiano partecipato, nell'anno accademico precedente a quello della domanda, ad almeno il 60% delle sedute del Consiglio di Facoltà, del Consiglio di Corso di Studio. Tale disposizione non si applica ai docenti in congedo o in missione e nel caso di assenze giustificate per gravi motivi.

Art. 28. Congedi per motivi di studio.

Le domande vanno inviate al Rettore e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Corso di studio e al Direttore del Dipartimento o Istituto di appartenenza non oltre il 30 aprile di ogni anno. La Giunta di Facoltà decide sentiti i pareri del Consiglio di Corso di studio dei Dipartimenti o Istituti.

Art. 29. Professori a contratto.

Nelle more dell'emanazione del previsto Regolamento dell'Università, il Consiglio di Corso di studio, quando lo svolgimento dei corsi programmati nell'anno accademico susseguente necessiti di un'integrazione tecnico-scientifica esterna di alta qualificazione, propone professori a contratto integrativo, di alta qualificazione scientifica o professionale che sarà comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale, economica ed amministrativa.

Le domande, redatte su apposito modulo, accompagnate dalla relativa documentazione comprovante le qualità di cui sopra e integrabile su richiesta dalle copie delle pubblicazioni, devono essere presentate in Presidenza e per conoscenza al Dipartimento o Istituto di appartenenza del proponente. Esse devono passare al vaglio del Consiglio di Corso di studio, prima di essere approvate dalla Giunta di Facoltà.

La stessa procedura si applica ai professori a contratto sostitutivo per i quali la domanda viene presentata dal Presidente del Consiglio di Corso di studio.

Art. 30. Domande per affidamenti o supplenze.

Coloro che chiedono affidamenti o supplenze debbono impegnarsi esplicitamente a continuare la propria attività istituzionale presso la Facoltà.

Art. 31. Sdoppiamenti.

I Presidenti dei Consigli di Corso di studio comunicano, di anno in anno, entro aprile al proprio Consiglio di Corso di studio quali corsi sono nelle condizioni di sdoppiamento previste dalla Legge. Il Consiglio di Corso di studio formula le relative proposte. Il Consiglio di Facoltà delibererà in merito.

Art. 32. Supplenze e affidamenti.

Il Preside, accertata la vacanza, pubblicizza con l'ordine del giorno del Consiglio di Facoltà la necessità di provvedere ad attività didattiche per affidamento o supplenza. Dal momento della pubblicazione e fino al giorno precedente la seduta del Consiglio, un professore o un ricercatore può fare domanda per l'ottenimento della supplenza o affidamento a titolo gratuito, secondo il comma 2° o 5° dell'art. 9 del D.P.R. 382/80 e cioè in sostituzione o in aggiunta al proprio impegno di titolarità.

L'insegnamento conferito deve essere compreso nello stesso raggruppamento di appartenenza del richiedente o in raggruppamento riconosciuto affine dal C.U.N. per il suddetto comma 2° o riconosciuto affine dalla Facoltà per il comma 5°.

In mancanza della disponibilità suddetta il Preside pubblica un bando interno, con scadenza di 15 giorni, per la presentazione di domande di affidamento o supplenza da parte di professori o ricercatori, secondo l'art. 12 della legge 341/90, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare o ad un settore affine a quello dell'insegnamento in questione.

Una ulteriore mancanza permetterà al Preside di pubblicare un bando esterno, con le stesse modalità, aperto a professori e ricercatori di altra Facoltà della stessa o di altra Università.

In presenza di una domanda del singolo ricercatore o di più domande, il Consiglio di Facoltà si esprime una volta presa visione di un giudizio (nel secondo caso comparativo) dei titoli didattici e scientifici presentati, istruito da una Commissione nominata dal Dipartimento o Istituto di afferenza dell'insegnamento. Nel caso siano interessati più Dipartimenti o Istituti la Commissione sarà nominata dalla Giunta di Facoltà, su segnalazione di tali Dipartimenti o Istituti. Tale Commissione è istituita sulla base del raggruppamento disciplinare in questione o di uno affine e deve comprendere prioritariamente l'eventuale titolare dell'insegnamento da supplire.

Art. 33. Rappresentanti della Facoltà nel Consiglio di Ateneo.

I tre rappresentanti della Facoltà nel Consiglio di Ateneo saranno eletti mediante votazione palese del Consiglio di Facoltà nella composizione riservata ai professori di prima e di seconda fascia ed ai ricercatori equiparati.

Risulteranno eletti il professore di prima fascia, il professore di seconda fascia e il ricercatore o equiparato che avranno ricevuto maggior numero di voti.

I due rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Ateneo saranno eletti tra i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Facoltà, mediante votazione palese del Consiglio di Facoltà nella sua componente allargata.

Art. 34. Gravami.

Avverso le decisioni del Consiglio o della Giunta di Facoltà lesive – a giudizio dell'interessato – del principio di libertà d'insegnamento e di ricerca è ammesso il ricorso al Rettore entro i dieci giorni successivi alla comunicazione della decisione in oggetto di contestazione. Il Rettore decide sulla base del parere del Senato Accademico.